



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.5.2019
C(2019) 3452 final

ALLEGATO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.5.2019

recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici

Sommario

1.	INTRODUZIONE	2
1.1.	Finalità degli orientamenti.....	2
1.2.	Ambito di applicazione.....	3
1.2.1.	Contratti soggetti alle direttive	3
1.2.2.	Contratti non soggetti alle direttive	4
1.2.3.	Esistenza di un interesse transfrontaliero certo	4
1.3.	Spese cui si applicano le rettifiche finanziarie	4
1.4.	Criteri da prendere in considerazione per stabilire un tasso di rettifica proporzionato.....	5
1.5.	Frodi	6
2.	TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE.....	7
2.1.	Bando di gara e capitolato d'oneri	7
2.2.	Selezione degli offerenti e valutazione delle offerte	16
2.3.	Esecuzione dell'appalto	21

1. INTRODUZIONE

1.1. Finalità degli orientamenti

La finalità generale dei presenti orientamenti è duplice:

- accrescere la **certezza giuridica** per gli Stati membri. A tal fine è importante chiarire in quali circostanze eventuali violazioni del diritto dell'Unione applicabile in materia di appalti pubblici, o del diritto nazionale relativo alla sua applicazione, possono comportare rettifiche finanziarie ad opera della Commissione;
- garantire la **proporzionalità**. A tal fine è importante che, nel prendere una decisione su una rettifica finanziaria, la Commissione esamini la natura e la gravità¹ dell'irregolarità e le relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

La Commissione imporrà **rettifiche finanziarie** al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile (si vedano l'articolo 144 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'articolo 101, paragrafo 8, del regolamento finanziario). L'irregolarità può essere quantificabile con esattezza o meno. L'incidenza finanziaria di un'irregolarità è quantificata con esattezza ove possibile, sulla base di un esame dei singoli casi, per calcolare l'importo esatto della spesa erroneamente dichiarata alla Commissione ai fini del suo rimborso; in tali casi la rettifica finanziaria deve essere calcolata con esattezza. Tuttavia, si tiene conto del fatto che, nel caso delle irregolarità negli appalti pubblici, non è possibile quantificare esattamente l'incidenza finanziaria per via della natura dell'irregolarità. Pertanto, in tali casi, alla spesa in questione si applica una rettifica forfettaria che tenga conto della natura e della gravità delle irregolarità, conformemente ai criteri di cui al punto 1.4.

Le irregolarità nel settore degli appalti pubblici sono analizzate conformemente all'obiettivo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e il rispetto del diritto dell'Unione (in particolare i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e certezza giuridica). Inoltre, è possibile applicare rettifiche finanziarie solo se l'irregolarità in questione ha o potrebbe avere un'incidenza finanziaria sul bilancio dell'Unione. Pertanto, i tipi di irregolarità indicati nei presenti orientamenti (o quelli analoghi), per i quali è prevista una rettifica forfettaria nella sezione 2, sono quelli che si ritiene abbiano un'incidenza finanziaria². Nei casi in cui la violazione delle norme sugli appalti pubblici ha un carattere puramente formale, senza incidenza finanziaria effettiva o potenziale, non si applica alcuna rettifica³.

La finalità degli orientamenti consiste anche nel promuovere la coerenza del trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici tra i servizi della Commissione interessati, la Corte dei conti europea⁴ e gli Stati membri. Spetta in primo luogo agli Stati membri indagare sulle irregolarità e

¹ Ai fini degli orientamenti, per "irregolarità" si intende una violazione del diritto applicabile in materia di appalti pubblici che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione.

² I tipi di irregolarità descritti nella sezione 2 sono quelli riscontrati più di frequente. L'elenco non è esaustivo. Altre irregolarità dovrebbero essere trattate, ove possibile, per analogia rispetto ai tipi di irregolarità individuati nei presenti orientamenti.

³ Ad esempio, quando l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto è stato pubblicato più tardi del dovuto o non è stato pubblicato affatto.

⁴ Si veda la raccomandazione del Parlamento europeo sul discarico 2010: "*Il Parlamento europeo [...] chiede pertanto alla Commissione e alla Corte dei conti di armonizzare urgentemente il trattamento degli errori relativi agli appalti pubblici nei due predetti settori [settori d'intervento "Agricoltura e risorse naturali" e "Coesione, energia e trasporti"]*".

applicare le rettifiche finanziarie necessarie. A tale proposito, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri di applicare i criteri e i tassi di rettifica finanziaria stabiliti nei presenti orientamenti per rettificare le irregolarità rilevate dai rispettivi servizi.

Le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento dovrebbero essere selezionate conformemente alle norme dell'UE e nazionali applicabili, comprese quelle sugli appalti pubblici. In tale contesto possono profilarsi due scenari:

a) quando la procedura di gara utilizzata per un appalto pubblico non rispetta le norme in materia di appalti pubblici (il che comporterebbe una rettifica finanziaria in sede di dichiarazione della spesa generata da tale appalto alla Commissione) e il contratto non è stato ancora firmato, l'autorità competente, tenendo conto di eventuali costi supplementari e vincoli temporali, può raccomandare al beneficiario di indire una nuova procedura di gara che rispetti pienamente le suddette norme. Nel caso in cui non venga avviata una nuova procedura di gara, l'irregolarità dovrebbe essere rettificata applicando i presenti orientamenti⁵;

b) se si riscontra un'irregolarità dopo la firma del contratto e dopo che l'operazione è stata approvata ai fini del finanziamento (in qualsiasi fase del ciclo dell'operazione), l'irregolarità dovrebbe essere rettificata applicando i presenti orientamenti.

1.2. Ambito di applicazione

Come specificato all'articolo 1 della decisione, le presenti linee guida stabiliscono l'entità della rettifica da applicare in caso di irregolarità che violano le norme sugli appalti pubblici applicabili ai contratti⁶ che generano spese finanziate dal bilancio dell'Unione in regime di gestione concorrente⁷.

1.2.1. Contratti soggetti alle direttive

I presenti orientamenti riguardano irregolarità riscontrate in relazione ad appalti pubblici e ad amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle direttive⁸. Quando l'articolo 13 della direttiva 2014/24/UE è d'applicazione, i presenti orientamenti sono altresì applicabili agli appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici, anche quando tali contratti non sono stati aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici.

⁵ In altre parole, una rettifica forfettaria ex ante dovrebbe essere applicata alle eventuali spese da dichiarare alla Commissione in relazione all'appalto in questione.

⁶ Ai fini degli orientamenti, il termine "contratto" viene utilizzato in senso lato, ossia si riferisce a qualsiasi procedura di appalto pubblico.

⁷ I presenti orientamenti non si applicano a irregolarità inerenti a spese sostenute in conformità delle norme sull'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi.

⁸ Le direttive sono le seguenti:

– direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1), come modificata;

– direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65), come modificata;

– direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243), come modificata;

– direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

1.2.2. Contratti non soggetti alle direttive

Quando non si applicano le direttive⁹, ma l'appalto rientra nell'ambito di applicazione del trattato e del diritto nazionale in materia di appalti pubblici, i presenti orientamenti si applicano purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

i) vi è un interesse transfrontaliero certo, ai sensi del punto 1.2.3, e l'aggiudicazione di tali appalti non rispetta i principi della trasparenza e della non discriminazione sanciti nel trattato;

ii) vi è una chiara violazione del diritto nazionale in materia di appalti pubblici per quanto riguarda i contratti in questione.

Inoltre, i presenti orientamenti sono altresì applicabili se le norme nazionali (comprese le condizioni contrattuali o delle sovvenzioni) richiedono esplicitamente ai beneficiari di fondi dell'UE di rispettare le norme nazionali in materia di appalti pubblici o regole simili¹⁰ anche se tali beneficiari non sono essi stessi un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva. In tal caso l'irregolarità costituisce una violazione delle norme nazionali (ad esempio le condizioni contenute nella convenzione di sovvenzione fanno riferimento ai principi del trattato o alle norme nazionali in materia di appalti pubblici).

In tutti i suddetti casi, il livello di rettifica finanziaria necessario dovrebbe essere determinato per analogia con i tipi di irregolarità individuati nella sezione 2.

1.2.3. Esistenza di un interesse transfrontaliero certo

Ai fini della valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo in appalti non soggetti alle direttive, l'onere della prova grava sulla Commissione, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea¹¹.

In tale contesto, è necessario in primo luogo stabilire se sussistano elementi fattuali che in congiunzione dimostrerebbero un interesse transfrontaliero, compresi i seguenti: i) l'oggetto dell'appalto; ii) il suo importo stimato; iii) i requisiti tecnici dell'appalto; iv) il luogo geografico di esecuzione dell'appalto; v) prove di offerte provenienti da altri Stati membri o dell'interesse manifestato da operatori economici di un altro Stato membro.

1.3. Spese cui si applicano le rettifiche finanziarie

Quando la Commissione rileva un'irregolarità connessa al mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, essa determina l'importo della rettifica finanziaria applicabile conformemente ai presenti orientamenti. L'ammontare della rettifica finanziaria viene calcolato in base all'importo delle spese dichiarate alla Commissione e riguardanti l'appalto (o la parte dell'appalto¹²)

⁹ Compresi i contratti per servizi sociali e altri servizi specifici non elencati all'allegato XIV della direttiva 2014/24/EU.

¹⁰ Ad esempio, se regole di ammissibilità nazionali o del programma stabiliscono l'obbligo per i beneficiari che non sono amministrazioni aggiudicatrici di seguire una specifica procedura semplificata quando concludono contratti con i loro fornitori.

¹¹ Si veda la sentenza nella causa C-507/03, *Commissione/Irlanda*, raccolta 2007, pag. I-9777, punti 32 e 34. Si vedano anche la causa C-412/04, *Commissione/Italia*, raccolta 2008, pag. I-619, e le cause riunite C-147/06 e C-148/06, *SECAP SpA e Santorso Soc./Comune di Torino*, raccolta 2008, pag. I-3565.

¹² La rettifica finanziaria è limitata a una parte dell'appalto se tale parte è chiaramente identificabile, ossia se il contratto è diviso in lotti o è disciplinato da un contratto quadro a norma dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE. Tale sarebbe il caso, ad esempio, di un contratto che definisse specifiche tecniche restrittive per uno dei lotti, come illustrato nel caso seguente: l'amministrazione aggiudicatrice ha richiesto che i computer siano di

interessato dall'irregolarità, utilizzando l'opportuna rettifica forfettaria conformemente alla sezione 2, tenuto conto dei criteri di cui alla sezione 1.4.

Lo stesso tasso di rettifica andrebbe applicato ad eventuali future spese interessate dall'irregolarità riguardanti lo stesso appalto (o parte di esso), prima che tali spese siano certificate alla Commissione.

Esempio pratico:

nel caso in cui l'importo delle spese complessive dichiarate alla Commissione per un appalto di lavori (concluso applicando criteri di selezione illegali) sia pari a 10 000 000 EUR e il tasso di rettifica applicabile sia del 25 %, l'importo da dedurre dalla dichiarazione di spese alla Commissione è pari a 2 500 000 EUR. Di conseguenza, il finanziamento dell'Unione viene ridotto sulla base del pertinente tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario nell'ambito del quale le spese sono state dichiarate. Se in seguito le autorità nazionali intendono dichiarare altre spese riguardanti lo stesso appalto e interessate dalla medesima irregolarità, a tali spese andrebbe applicato lo stesso tasso di rettifica del 25 % prima di dichiararle alla Commissione¹³. In ultima analisi il valore complessivo dei pagamenti relativi all'appalto è rettificato in base allo stesso tasso di rettifica.

1.4. Criteri da prendere in considerazione per stabilire un tasso di rettifica proporzionato

Come menzionato al punto 1.1, qualora non sia possibile quantificare con esattezza l'incidenza finanziaria dell'irregolarità per via della sua natura, ma l'irregolarità possa di per sé avere implicazioni finanziarie per il bilancio, la Commissione può calcolare l'ammontare della rettifica da applicare tenendo conto di tre criteri, ossia la natura e la gravità delle irregolarità¹⁴ e la perdita finanziaria derivante per i Fondi. Ciò implica che le rettifiche finanziarie applicate sulla base della scala di tassi forfettari di cui alla sezione 2 dei presenti orientamenti (5 %, 10 %, 25 % e 100 %) rispettano il principio della proporzionalità. Ciò non pregiudica il fatto che il calcolo dell'ammontare definitivo della rettifica da applicare dovrebbe tenere conto di tutte le caratteristiche dell'irregolarità riscontrata in relazione agli elementi presi in considerazione per la definizione del relativo tasso forfettario¹⁵.

Qualora nella stessa procedura di gara venga rilevata più di un'irregolarità, i tassi di rettifica non vengono cumulati. L'irregolarità più grave serve da indicazione per stabilire il tasso di rettifica applicabile all'appalto interessato, conformemente alla sezione 2.

In alcuni casi, singole irregolarità legate agli appalti pubblici possono essere di natura sistemica, derivando da una carenza del sistema di gestione e di controllo. In tali casi, dopo l'applicazione della rettifica alle singole irregolarità, lo Stato membro dovrebbe adottare opportune misure correttive in relazione ad altre procedure di gara interessate dallo stesso tipo di irregolarità. Se ciò non avviene (ossia se non vengono rettificate tutte le spese interessate dalla carenza), la

un marchio specifico (senza aggiungere la menzione obbligatoria "o equivalente") in un lotto all'interno di un più ampio appalto di lavori per la costruzione di un ospedale. In tal caso la rettifica finanziaria riguarda solo la spesa relativa ai computer acquistati nell'ambito dell'appalto e non le spese dell'intero appalto.

¹³ Le autorità nazionali devono conservare la pista di controllo completa delle rettifiche finanziarie applicate all'appalto, comprese le opportune registrazioni nel sistema contabile.

¹⁴ La gravità di un'irregolarità è valutata tenendo conto in particolare dei fattori seguenti: livello di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

¹⁵ Si veda in particolare l'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'UE in relazione alle cause C-406/14 (punti 47-49) e C-408/16 (punti 65-66).

Commissione applicherà le corrispondenti misure correttive, comprese rettifiche finanziarie nette, in conformità delle norme settoriali applicabili a ciascun Fondo. Le rettifiche finanziarie devono essere applicate alle procedure di gara interessate che non sono già state oggetto di rettifiche individuali.

1.5. Frodi

Si applica una rettifica finanziaria del 100 % alle spese interessate da irregolarità derivanti da violazioni delle norme in materia di appalti pubblici con implicazioni per il bilancio dell'UE e connesse a frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o a qualsiasi altro reato definito agli articoli da 3 a 5 della direttiva (UE) 2017/1371¹⁶, accertate da un organo giurisdizionale competente o individuate da un'autorità dell'UE o nazionale competente sulla base di elementi di prova a sostegno della sussistenza di irregolarità fraudolente.

Le frodi possono essere individuate da organi dell'UE o nazionali competenti per lo svolgimento di indagini amministrative o penali e specializzati nella lotta alla corruzione e alle frodi.

I revisori della Commissione e le autorità nazionali di audit¹⁷ non dispongono di competenze specifiche per lo svolgimento di indagini su casi di frode (salvo se investiti di specifiche responsabilità dal diritto nazionale). Pertanto, le loro relazioni non accertano di per sé la sussistenza di una frode, anche se rilevano un rischio o indicano la probabilità di una condotta fraudolenta. Ciò non pregiudica il loro obbligo, confermato dall'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, di comunicare "*all'OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato [...] di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni*", né l'obbligo degli Stati membri di provvedere "*affinché gli organi nazionali di revisione dei conti facciano altrettanto*".

¹⁶ Come sancito dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

¹⁷ O gli organismi di certificazione nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

2. TIPI DI IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE

2.1. Bando di gara e capitolato d'oneri

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹⁸	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
1.	Mancata pubblicazione del bando di gara o assegnazione diretta ingiustificata (ossia procedura negoziata illegale senza pubblicazione preliminare di un bando di gara)	Articolo 31 della direttiva 2014/23/UE Articoli 26, 32 e 49 della direttiva 2014/24/UE Articolo 44 e articoli da 67 a 69 della direttiva 2014/25/UE	Il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive].	100 %
			Ciò si applica anche alle assegnazioni dirette o alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, qualora non siano soddisfatti i criteri per il loro utilizzo.	
			Come sopra, tranne per il fatto che l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati ¹⁹ .	25 %
2.	Frazionamento artificioso degli appalti di lavori/servizi/forniture	Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE Articolo 5, paragrafo 3, della	Un progetto di lavori o una proposta di acquisto di un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato artificialmente in diversi appalti. Di conseguenza, ciascun appalto per una parte di lavori/forniture/servizi risulta al di sotto della soglia stabilita dalle direttive, il	100 % (tale rettifica si applica se il bando di gara riguardante i lavori/i servizi/le

¹⁸ La giurisprudenza menzionata fa riferimento alle disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. L'interpretazione fornita può però essere rilevante anche per le disposizioni delle direttive del 2014.

¹⁹ Con mezzi di pubblicità adeguati si intende che il bando è stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa con sede in un altro Stato membro abbia accesso a informazioni adeguate relative all'appalto pubblico prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di presentare un'offerta o di manifestare il proprio interesse a partecipare per ottenere tale appalto. Nella pratica, ciò si verifica quando i) il bando di gara è stato pubblicato a livello nazionale (conformemente alla legislazione nazionale o alla normativa pertinente) e/o ii) le norme di base relative alla pubblicità degli appalti sono state rispettate (per ulteriori dettagli su tali norme si veda il punto 2.1. della comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02).

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹⁸	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
		direttiva 2014/24/UE Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE Causa C-574/10, <i>Commissione/Germania</i> , causa T-358/08, <i>Spagna/Commissione</i> , e causa T-384/10, <i>Spagna/Commissione</i>	che ne evita la pubblicazione nella GU per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione ²⁰ . Come sopra, tranne per il fatto che l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati, alle stesse condizioni di cui al precedente punto 1.	forniture in questione non è stato pubblicato nella GU benché ciò fosse richiesto dalle direttive) 25 %
3.	Mancanza di giustificazione dell'omessa suddivisione di un appalto in lotti	Articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE	L'amministrazione aggiudicatrice non indica i motivi principali della sua decisione di non procedere a una suddivisione in lotti.	5 %
4.	Inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione ²¹ o	Articoli da 27 a 30, articolo 47, paragrafi 1 e 3, e articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE Articoli da 45 a 48, articolo 66,	La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %) ²² .	100 % 25 %

²⁰ Lo stesso approccio è applicabile, mutatis mutandis, agli appalti soggetti solo a norme nazionali in materia di appalti pubblici e il cui frazionamento artificioso di lavori/servizi/forniture ne ha evitato la pubblicazione in conformità di dette norme.

²¹ Tali termini sono applicabili alle procedure aperte, alle procedure ristrette e alle procedure competitive con negoziazione.
Si richiama l'attenzione anche sull'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE: "*Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31*".

²² Ad esempio, considerando il termine minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte (a norma dell'articolo 27 della direttiva 2014/24/UE) potrebbero verificarsi due scenari:
1) il termine applicato dall'amministrazione aggiudicatrice era 10 giorni, vale a dire che la riduzione del termine è pari al 71,4 % [= (35-10)/35], cosa che giustifica una rettifica

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹⁸	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte qualora vengano apportate modifiche significative alla documentazione di gara	paragrafo 3, e articolo 73, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE	La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %); ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara ²³ .	10 %
			La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30 %.	5 %
5.	Tempo insufficiente affinché i potenziali offerenti o candidati ottengano la documentazione di gara o restrizioni all'ottenimento della documentazione di gara	Articoli 29 e 34 della direttiva 2014/23/UE Articoli 22 e 53 della direttiva 2014/24/UE Articoli 40 e 73 della direttiva 2014/25/UE	Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti), il che causa ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.	10 %
			Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto, ma la riduzione è inferiore all'80 % dei termini per la ricezione delle offerte secondo le disposizioni pertinenti.	5 %
			Il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è inferiore o uguale a 5 giorni;	25 %

finanziaria del 25 %; 2) il termine applicato dall'amministrazione aggiudicatrice era 10 giorni, ma il termine minimo poteva essere di 15 giorni (poiché è stato pubblicato un avviso di preinformazione), vale a dire che la riduzione del termine è pari al 33 % [= (15-10)/15], cosa che giustifica una rettifica finanziaria del 10 %.

²³ Si veda l'articolo 47, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/24/UE.

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹⁸	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			<p>ovvero</p> <p>se l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto affatto²⁴ un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, si configura un'irregolarità grave²⁵.</p>	
6.	<p>Mancata pubblicazione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte²⁶</p> <p>o</p> <p>mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte</p>	<p>Articoli 3 e 39 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articoli 18 e 47 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articoli 36 e 66 della direttiva 2014/25/UE</p>	<p>I termini iniziali per la ricezione delle offerte (o delle domande di partecipazione) erano corretti e conformi alle disposizioni applicabili, però sono stati prorogati senza l'opportuna pubblicazione secondo le norme pertinenti (ossia pubblicazione nella GU), e (la proroga dei termini) <u>è stata pubblicizzata utilizzando altri mezzi</u> (si vedano le condizioni di cui al precedente punto 1).</p> <p>Come sopra, tranne per il fatto che (la proroga dei termini) <u>non è stata pubblicizzata utilizzando altri mezzi</u> (si vedano le condizioni di cui al precedente punto 1);</p> <p>ovvero</p> <p>non vengono prorogati i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più</p>	<p>5 %</p> <p>10 %</p>

²⁴ Qualora sia stato offerto un accesso elettronico, ma il periodo di accesso sia stato ridotto, si applicano i corrispondenti tassi del 25 %, 10 % o 5 % suindicati.

²⁵ Salvo se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo e al terzo comma dello stesso paragrafo. In tali casi non si applica alcuna rettifica.

²⁶ Ovvero della proroga dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione; tali termini si applicano alle procedure ristrette e alle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹⁸	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ²⁷ .	
7.	Casi che non giustificano il ricorso ad una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo	Articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE	L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva.	25 %
			Casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha garantito piena trasparenza, anche giustificando il ricorso a tali procedure nella documentazione di gara, non ha limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e ha assicurato la parità di trattamento di tutti gli offerenti nel corso delle negoziazioni.	10 %
8.	Inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati ²⁸	Articoli da 33 a 39 della direttiva 2014/24/UE Articoli da 51 a 57 della direttiva 2014/25/UE	Non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati ²⁹ previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti ³⁰ .	10 %
			Se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave ³¹ .	25 %

²⁷ Si veda l'articolo 47, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/24/UE. In caso di procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 28, paragrafo 6, della suddetta direttiva, il termine è di quattro giorni.

²⁸ Eccettuati i casi in cui l'irregolarità rientra in altri casi di irregolarità illustrati nei presenti orientamenti.

²⁹ Le procedure di gara interessate sono: accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza.

³⁰ Esempio: il periodo di validità di un accordo quadro supera quattro anni senza debita giustificazione.

³¹ Se l'inosservanza delle norme ha determinato la mancata pubblicazione del bando di gara, il tasso di rettifica deve essere stabilito conformemente al punto 1.

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹⁸	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
9.	<p>Omissa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o aggiudicazione (e della relativa ponderazione), o delle condizioni di esecuzione dell'appalto o delle specifiche tecniche</p> <p>o</p> <p>descrizione non sufficientemente dettagliata dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione</p> <p>o</p> <p>mancata comunicazione o di pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari</p>	<p>Articoli 31, 33, 34, 36, 37, 38 e 41, nonché allegato V [punto 7, lettera c), e punto 9] della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articoli 42, 51 e 53, articoli da 56 a 63, articoli 67 e 70, nonché allegato V, parte C [punto 11, lettera c), e punto 18] e allegato VII della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articoli 60, 71 e 73, articoli da 76 a 79, articoli 82 e 87, nonché allegato VIII e allegato XI, parte A (punti 16 e 19), parte B (punti 15 e 16) e parte C (punti 14 e 15) della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Principio della parità di trattamento di cui all'articolo 18 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Giurisprudenza: CGUE-07/2016, <i>Dimarso</i>, CGUE-11/2010, <i>Commissione/Irlanda</i>, CGUE-01/2008, <i>Lianakis</i></p>	<p>a) Omissa pubblicazione nel bando di gara³² dei criteri di selezione e/o aggiudicazione (e della relativa ponderazione).</p> <p>b) Omissa pubblicazione nel bando di gara³³ delle condizioni di esecuzione dell'appalto o delle specifiche tecniche.</p> <p>c) Né il bando di gara pubblicato né il capitolato d'onere descrivono in maniera sufficientemente dettagliata i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione, determinando così un'indebita limitazione della concorrenza (ossia, la mancanza di sufficienti dettagli potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti)³⁴.</p> <p>d) I chiarimenti o le informazioni supplementari (in relazione ai criteri di selezione/aggiudicazione) forniti dall'amministrazione aggiudicatrice non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o non sono stati pubblicati.</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

³² O nella documentazione di gara se questa è pubblicata insieme al bando di gara.

³³ O nella documentazione di gara se questa è pubblicata insieme al bando di gara.

³⁴ Salvo se i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione sono stati precisati dall'amministrazione aggiudicatrice con dettagli sufficienti, su richiesta degli offerenti, prima del termine per la presentazione delle offerte.

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹⁸	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
10.	Utilizzo di: <ul style="list-style-type: none"> – criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o – condizioni di esecuzione dell'appalto o – specifiche tecniche che sono <u>discriminatori</u> sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali	Articoli 36, 37, 38 e 41 in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE Articolo 42, articoli da 56 a 63 e articoli 67 e 70 in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, nonché allegato VII della direttiva 2014/24/UE Articolo 60, articoli da 76 a 79 e articoli 82 e 87 in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, nonché allegato VIII della direttiva 2014/25/UE	Casi in cui gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. Ciò si verifica, ad esempio, se è previsto l'obbligo che, al momento della presentazione dell'offerta, gli offerenti dispongano di: <ul style="list-style-type: none"> i) uno stabilimento o un rappresentante nel paese o nella regione; o ii) esperienza e/o qualifiche nel paese o nella regione³⁵; o iii) attrezzature nel paese o nella regione. 	25 %
			Come sopra, salvo che è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.	10 %
11.	Utilizzo di: <ul style="list-style-type: none"> – criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o 	Articoli 36, 37, 38 e 41 in combinato disposto con l'articolo 3 della direttiva 2014/23/UE Articolo 42, articoli da 56 a 63 e	Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara, come esemplificato nei casi	10 %

³⁵ La definizione dei criteri di selezione non deve essere discriminatoria o restrittiva e deve essere connessa all'oggetto dell'appalto e proporzionata. In ogni caso, qualora non sia possibile descrivere in maniera sufficientemente precisa lo specifico criterio di selezione, il riferimento utilizzato nei criteri di selezione deve essere accompagnato dalle parole "o equivalente" per garantire l'apertura alla concorrenza. Quando sono rispettate tali condizioni non si applica alcuna rettifica finanziaria.

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹⁸	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	<p>– condizioni di esecuzione dell'appalto o</p> <p>– specifiche tecniche</p> <p>che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, <u>limitano l'accesso</u> degli operatori economici</p>	<p>articoli 67 e 70 in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, nonché allegato VII della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 60, articoli da 76 a 79 e articoli 82 e 87 in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, nonché allegato VIII della direttiva 2014/25/UE</p>	<p>seguenti:</p> <p>1) casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono connessi ma non proporzionati all'oggetto dell'appalto;</p> <p>2) casi in cui, nel corso della valutazione degli offerenti o dei candidati, i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di aggiudicazione;</p> <p>3) casi in cui vengono richiesti specifici marchi/standard³⁶, salvo il caso in cui tali requisiti riguardano una parte accessoria dell'appalto e la loro potenziale incidenza sul bilancio dell'UE è solo formale (si veda la sezione 1.4).</p>	
			<p>Casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.</p>	5 %
			<p>Casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto;</p> <p>o</p> <p>casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione</p>	25 %

³⁶ Senza consentire l'utilizzo di un marchio equivalente poiché non viene utilizzata la menzione obbligatoria "o equivalente".

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹⁸	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.	
12.	Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto ³⁷	<p>Articolo 3 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 36 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Causa C-340/02, <i>Commissione/Francia</i>, ECLI:EU:C:2004:623, e causa C-299/08, <i>Commissione/Francia</i>, ECLI:EU:C:2009:769</p> <p>Causa C-423/07, <i>Commissione/Spagna</i></p>	La descrizione contenuta nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa al punto che potenziali offerenti/candidati potrebbero non riuscire a comprendere pienamente l'oggetto dell'appalto, con un effetto dissuasivo di potenziale limitazione della concorrenza ³⁸ .	10 %
13.	Limitazione ingiustificata dei subappalti	Articolo 38, paragrafo 2, e articolo 42 della direttiva	La documentazione di gara (ad esempio le specifiche tecniche) impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto definita in termini astratti	5 %

³⁷ Salvo il caso in cui: i) le direttive prevedono negoziazioni o ii) l'oggetto dell'appalto è stato precisato in seguito alla pubblicazione del bando di gara e tale chiarimento è stato pubblicato nella GU.

³⁸ Esempio: da reclami o informazioni presentati durante lo svolgimento della procedura di gara è emerso che il capitolato d'oneri non è sufficiente a far sì che i possibili offerenti comprendano l'oggetto dell'appalto. Tuttavia, il numero di domande presentate da potenziali offerenti non è un'indicazione della sussistenza di un'irregolarità, purché le domande ricevano una risposta adeguata dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

N.	Tipo di irregolarità	Diritto applicabile ¹⁸	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
		<p>2014/23/UE</p> <p>Articolo 63, paragrafo 2, e articolo 71 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 79, paragrafo 3, e articolo 88 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Causa C-406/14, <i>Wrocław – Miasto na prawach powiatu</i>, ECLI:EU:C:2016:652, punto 34</p>	<p>come una certa percentuale dello stesso, indipendentemente dalla possibilità di verificare le capacità dei potenziali subappaltatori e senza menzionare il carattere essenziale dei compiti che ne sarebbero interessati.</p>	

2.2. Selezione degli offerenti e valutazione delle offerte

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
14.	Criteri di selezione (o specifiche tecniche) sottoposti a modifica dopo l'apertura delle offerte oppure applicati in modo scorretto	<p>Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 37 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE</p>	I criteri di selezione (o le specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati applicati in maniera errata durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione di offerte che non avrebbero dovuto essere accettate (o il rigetto di offerte che avrebbero dovuto essere accettate ³⁹) se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25 %

³⁹ Salvo che l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare chiaramente che l'offerta rifiutata non sarebbe comunque stata selezionata e che l'irregolarità non ha dunque avuto alcuna incidenza finanziaria.

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
		Articolo 36, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE		
15.	Valutazione delle offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati	Articolo 41 della direttiva 2014/23/UE	Nella valutazione delle offerte 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati ⁴⁰ . Qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.	10 %
		Articoli 67 e 68 della direttiva 2014/24/UE Articoli 82 e 83 della direttiva 2014/25/UE Causa C-532/06, <i>Lianakis</i> , ECLI:EU:C:2008:40, punti 43-44, e causa C-6/15, <i>TNS Dimarso</i> , punti 25-36		25 %
16.	Pista di controllo insufficiente in relazione all'aggiudicazione dell'appalto	Articolo 84 della direttiva 2014/24/UE	La pertinente documentazione (definita dalle disposizioni applicabili delle direttive) è insufficiente a giustificare l'aggiudicazione dell'appalto, il che causa una mancanza di trasparenza.	25 %
		Articolo 100 della direttiva 2014/25/UE	Rifiutare l'accesso alla documentazione pertinente costituisce un'irregolarità critica, dato che l'amministrazione aggiudicatrice non fornisce prove atte a dimostrare che la procedura di gara si sia svolta nel rispetto delle norme	100 %

⁴⁰ Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE e della giurisprudenza in materia.

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			applicabili.	
17.	Negoziazione nel corso della procedura di aggiudicazione, comprese modifiche dell'offerta selezionata durante la valutazione	<p>Articolo 37, paragrafo 6, e articolo 59 della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 4, della direttiva 2014/25/UE, causa C-324/14, <i>Partner Apelski Dariusz</i>, ECLI:EU:C:2016:214, punto 69, e causa C-27/15, <i>Pippo Pizzo</i>, ECLI:EU:C:2016:404</p> <p>Cause riunite C-21/03 e C-34/03, <i>Fabricom</i>, ECLI:EU:C:2005:127</p>	<p>L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente o il candidato a modificare la sua offerta⁴¹ durante la valutazione delle offerte e tale modifica determina l'aggiudicazione dell'appalto all'offerente o al candidato in questione;</p> <p>ovvero</p> <p>nell'ambito di una procedura aperta o ristretta l'amministrazione aggiudicatrice negozia con uno o più offerenti durante la fase di valutazione, il che comporta una modifica sostanziale dell'appalto rispetto alle condizioni iniziali indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onere;</p> <p>ovvero</p> <p>per quanto riguarda le concessioni, l'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente o il candidato a modificare l'oggetto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi durante le negoziazioni e tale modifica determina l'aggiudicazione dell'appalto all'offerente o al candidato in questione.</p>	25 %

⁴¹ Eccettuati le procedure negoziate, il dialogo competitivo e i casi in cui le direttive consentono all'offerente o al candidato di presentare, integrare, precisare o completare le informazioni e i documenti.

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
18.	Partecipazione precedente irregolare di candidati/offerenti presso l'amministrazione aggiudicatrice	<p>Articolo 3 e articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2014/23/UE</p> <p>Articolo 18, paragrafo 1, e articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 36, paragrafo 1, e articolo 59 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Cause riunite C-21/03 e C-34/03, <i>Fabricom</i>, ECLI:EU:C:2005:127</p>	Casi in cui una precedente consulenza resa da un offerente all'amministrazione aggiudicatrice comporta una distorsione della concorrenza o determina una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, alle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE ⁴² .	25 %
19.	Procedura competitiva con negoziazione, con modifica sostanziale delle condizioni fissate nel bando di gara o nel capitolato d'onere	<p>Articolo 29, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 47 della direttiva 2014/25/UE</p>	Nel contesto di una procedura competitiva con negoziazione, le condizioni iniziali dell'appalto sono state sostanzialmente modificate ⁴³ , cosa che avrebbe imposto la pubblicazione di una nuova gara d'appalto.	25 %
20.	Rigetto ingiustificato di offerte anormalmente basse	<p>Articolo 69 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 84 della</p>	Le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alle forniture/ai servizi sono state rigettate, ma, prima di rigettare tali offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, ove abbia	25 %

⁴² Tale consulenza è irregolare a prescindere dal fatto che abbia luogo nella fase di redazione della documentazione di gara o durante la precedente procedura di presentazione dei progetti.

⁴³ Si veda l'articolo 29, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
		direttiva 2014/25/UE Cause riunite C-285/99, <i>Lombardini</i> , e C-286/99, <i>Mantovani</i> , ECLI:EU:C:2001:610, punti da 78 a 86, e causa T-402/06, <i>Spagna/Commissione</i> , ECLI:EU:T:2013:445, punto 91	interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.	
21.	Conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di appalto	Articolo 35 della direttiva 2014/23/UE Articolo 24 della direttiva 2014/24/UE Articolo 42 della direttiva 2014/25/UE Causa C-538/13, <i>eVigilo</i> , ECLI:EU:C:2015:166, punti 31-47	Casi in cui è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione ⁴⁴ .	100 %

⁴⁴ Il conflitto di interessi può verificarsi già in fase di preparazione del progetto qualora tale fase abbia avuto un'influenza sulla documentazione di gara/procedura di gara.

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
22.	Turbativa di gara d'appalto ⁴⁵ (accertata da un'autorità anticartello o garante della concorrenza, da un organo giurisdizionale o da un altro organismo competente)	Articolo 35 della direttiva 2014/23/UE Articolo 24 della direttiva 2014/24/UE Articolo 42 della direttiva 2014/25/UE	Caso 1a: gli offerenti responsabili della turbativa hanno agito senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e una delle imprese coinvolte è riuscita a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.	10 %
			Caso 1b: se alla procedura di gara hanno partecipato unicamente imprese coinvolte nella turbativa, la concorrenza risulta gravemente compromessa.	25 %
			Caso 2: una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o l'amministrazione aggiudicatrice ha contribuito alla turbativa della gara d'appalto assistendo gli offerenti responsabili e una delle imprese coinvolte è riuscita a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione. In tal caso si configura una condotta fraudolenta/un conflitto di interessi a carico della persona all'interno del sistema di gestione e di controllo che ha assistito le imprese coinvolte nella turbativa o a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.	100 %

2.3. Esecuzione dell'appalto

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
23.	Modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di	Articolo 43 della direttiva 2014/23/UE	1) Sussistono <u>modifiche</u> dell'appalto (compresa la limitazione del suo ambito di applicazione) che non sono	25 % del contratto iniziale e dei nuovi lavori/forniture/servizi

⁴⁵ Una turbativa di gara d'appalto si verifica quando un gruppo di imprese concorda di alzare i prezzi o diminuire la qualità dei prodotti, dei lavori o dei servizi offerti in gare d'appalto pubbliche. Non si applica alcuna rettifica se gli offerenti responsabili della turbativa hanno agito senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e nessuna delle imprese coinvolte è riuscita a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
	gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive	<p>Articolo 72 della direttiva 2014/24/UE</p> <p>Articolo 89 della direttiva 2014/25/UE</p> <p>Causa C-496/99P, <i>Succhi di Frutta</i>, ECLI:EU:C:2004:236, punti 116 e 118</p> <p>Causa C-454/06, <i>Pressetext</i>, ECLI:EU:C:2008:351</p> <p>Causa C-340/02, <i>Commissione/Francia</i>, ECLI:EU:C:2004:623</p> <p>Causa C-91/08, <i>Wall AG</i>, ECLI:EU:C:2010:182</p>	<p>conformi all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva citata.</p> <p>Le modifiche agli elementi dell'appalto non si considerano tuttavia un'irregolarità soggetta a rettifica finanziaria se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 2, ossia:</p> <p>a) il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:</p> <p>i) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE⁴⁶, e</p> <p>ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; e</p> <p>b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro⁴⁷.</p> <p>2) Sussiste una <u>modifica sostanziale</u> degli elementi dell'appalto (come il prezzo, la natura dei lavori, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali</p>	(eventuali) derivanti dalle modifiche

⁴⁶ Le soglie vengono riviste ogni due anni; si veda l'articolo 6 della direttiva.

⁴⁷ Il concetto di "natura complessiva del contratto o accordo quadro" non è definito dalle direttive e non è stato ancora oggetto di giurisprudenza. Si veda anche il considerando 109 della direttiva 2014/24/UE. Ulteriori indicazioni a tale riguardo sono fornite nella nota SIGMA n. 38 sul tema della modifica degli appalti pubblici (disponibile all'indirizzo <http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf>): "Le modifiche sono permesse ove espressamente previsto nelle clausole di revisione contenute nella documentazione di gara iniziale. Le clausole di revisione possono offrire un certo grado di flessibilità in relazione alle condizioni dell'appalto. Non possono essere autorizzate modifiche dell'appalto solo perché menzionate in anticipo nella documentazione di gara. Le clausole di revisione contenute nella documentazione di gara devono essere chiare, precise e inequivocabili. Le clausole di revisione non devono essere redatte in termini generali per contemplare tutte le possibili modifiche. È probabile che una clausola di revisione troppo generale violi il principio della trasparenza e comporti il rischio di disparità di trattamento. [...] Le clausole di revisione devono precisare la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. [...] Le clausole di revisione non devono alterare la natura generale del contratto. [...] Ad esempio, è probabile che venga redatto un nuovo contratto se la natura dell'appalto è modificata in maniera tale da richiedere la fornitura di prodotti diversi o l'erogazione di servizi di tipo diverso rispetto a quelli previsti dall'appalto originario. In tali circostanze non sarà consentita una modifica, anche se l'ambito di applicazione, la natura e le condizioni inerenti a prodotti diversi o nuovi servizi sono stati definiti in anticipo in maniera chiara, precisa e inequivocabile".

N.	Tipo di irregolarità	Base giuridica/documenti di riferimento	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica
			utilizzati) se la modifica conferisce al contratto attuato un carattere sostanzialmente diverso da quello inizialmente stipulato. In ogni caso, si considera sostanziale una modifica che soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.	
		Articolo 72, paragrafo 1, lettera b), frase conclusiva, e articolo 72, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 2014/24/UE	Aumento di prezzo superiore al 50 % del valore del contratto iniziale.	25 % del contratto iniziale e 100 % delle relative modifiche del contratto (aumento di prezzo)